

ILL.MO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

*

RICORSO IN RIASSUNZIONE
(a seguito della sentenza n. 887/2022
emessa dalla Corte d'Appello Lavoro di Catania)

per

Roberta TERRASI, nata ad Agrigento il 20/11/1975 e residente a Catania in via Del Rotolo n.44/46, C.F. TRRRRT75S60A089Y, elettivamente domiciliata a Catania in via Orto Limoni n. 7/H presso lo studio dell'avv. Fabio Rossi – C.F. RSSFRM71L06C351Z; PEC fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it -, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto;

contro

Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Catania – Istituto Comprensivo “Biscari-Martoglio” di Catania.

Oggetto: depennamento della ricorrente dalla graduatoria permanente di assistente amministrativo per avvenuta dichiarazione in domanda di un servizio, svolto presso un istituto scolastico privato, rivelatosi parzialmente scoperto dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro – conseguente risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato in corso – ulteriore rigetto della domanda di nuova inclusione nella suddetta graduatoria avanzata dalla ricorrente in occasione di successiva tornata concorsuale.

*

La signora Terrasi dal 18/12/1996 al 29/10/2004 ha svolto le mansioni di assistente amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Pitagora” di Agrigento (prima “*legalmente riconosciuto*” e dal 2001 “*paritario*”).

Il suddetto servizio – come già documentato nel pregresso giudizio di primo grado a mezzo di specifici certificati di servizio(all.7 al pregresso ricorso di primo grado–

odierno allegato 8) e dichiarazioni testimoniali giudizialmente raccolte (all.8 al pregresso ricorso di primo grado– odierno allegato 9) – si svolgeva per 36 ore settimanali.

Dal 30/10/2004, invece, l'odierna ricorrente in riassunzione ha avuto la possibilità di lavorare con continuità come assistente amministrativo presso scuole statali della provincia di Catania (vedasi all.2 al pregresso ricorso di primo grado – odierno allegato C-3).

In data 27/4/2007 la medesima signora Terrasi presentava, quindi, domanda per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti per l'assunzione del personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) negli istituti scolastici statali, con specifico riguardo al profilo di assistente amministrativo. Ai sensi dell'art.2.2 lettere a) e c) del bando U.S.R. Sicilia del 20 marzo 2007 prot. n.5482, requisito di ammissione alle suddette graduatorie permanenti era il possesso di ***“una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi anche non continuativi)” ... “prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali”***.

Quindi, l'iscrizione della Terrasi nelle graduatorie permanenti di cui trattasi è avvenuta, ad opera dell'Ufficio Scolastico di Catania ove era stata presentata la domanda, in virtù del servizio dalla stessa svolto nelle scuole statali.

E' avvenuto, poi, che, nel 2010, a seguito di un'ampia attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza sulle dichiarazioni di servizio rese dal personale A.T.A., sia stato contestato alla Terrasi di avere dichiarato, nella citata domanda del 2007, un servizio di 36 ore settimanali effettivamente svolto ma mancante, relativamente a 18 delle suddette 36 ore, del versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro; mentre, ai sensi di una nota inserita in calce alla tabella di valutazione allegata al bando, la stessa aveva diritto alla valutazione del servizio coperto contributi (quindi, nel caso di specie, soltanto per 18 ore settimanali).

La suddetta condotta veniva ritenuta integrante una falsa dichiarazione e per tale ragione veniva avviata un'azione penale.

Informato di ciò, l'Ufficio Scolastico di Catania avviava, per i fatti medesimi, un procedimento disciplinare “di natura espulsiva” nei confronti della signora Terrasi; procedimento, che, tuttavia, alla luce di quanto esposto dall'interessata a propria discolpa (si confrontino le note scritte prodotte alla seduta disciplinare del 14/6/2010, all. 4 al pregresso ricorso di primo grado – odierno allegato C-5), veniva sospeso e mai, a

tutt'oggi, riattivato (vedasi l'allegata nota n.84/3 del 27/7/2010 emessa dell'U.S.P. Catania, applicativa dell'ivi richiamata nota n.16764 del 20/7/2010 dell'Ufficio Scolastico Regionale, all. 5 al pregresso ricorso di primo grado – odierno allegato C-6).

In data 11/8/2010 veniva anche pubblicato il periodico aggiornamento della graduatoria di assistente amministrativo (prima fascia), ove, in coerenza con le determinazioni assunte dall'Amministrazione con le sopra citate note di sospensione della procedura disciplinare, la ricorrente veniva regolarmente inserita in graduatoria e poteva, così, continuare a svolgere la propria attività lavorativa, con assegnazione di incarico annuale sia nell'a.s. 2010/11, presso la Doria di Catania e la Gobetti di Caltagirone, che nel 2011/12, presso la Falcone di Giarre e la Biscari-Martoglio di Catania.

Sennonché, in data 30/9/2011 sopraggiungeva la sentenza del Tribunale Penale di Catania n.2774/11 con cui la Terrasi veniva assolta dalla più grave imputazione per il reato di truffa (art.640 c.p.) ma veniva, inopinatamente, ritenuta responsabile di falsità ideologica (art.483 c.p.), per avere **omesso di specificare nella domanda del 2007 che per una parte delle ore di servizio settimanali svolte presso l'Istituto privato Pitagora di Agrigento il datore di lavoro non aveva provveduto a versare i contributi a favore del lavoratore.**

Ebbene.

Alla suddetta sentenza seguiva il decreto del 16/3/2012 (all.12 pregresso ricorso di primo grado – odierno ALL. C-13) con cui l'U.S.P. di Catania, in via del tutto automatica e senza alcun tipo di approfondimento circa la ricaduta dei fatti accertati in primo grado sui diritti di graduatoria della ricorrente, disponeva l'esclusione della signora Terrasi dalla graduatoria provinciale permanente di assistente amministrativo per la provincia di Catania.

A stretto giro, seguiva la determinazione del Dirigente scolastico dell'istituto Biscari-Martoglio di Catania (di cui alla nota n.1787 / F.P. del 21/3/12, all.13 ric. intr.) di risoluzione del contratto di lavoro in corso con l'odierna appellante (con prevista scadenza al 31/8/2012). Anche in tal caso senza alcun tipo di valutazione circa la rilevanza della modesta condanna penale intervenuta sullo svolgimento del rapporto di lavoro in essere tra le parti.

Entrambe le suddette determinazioni, dell'U.S.P. e del Dirigente scolastico, venivano impugnate e contestate dalla signora Terrasi, in considerazione della loro palese superficialità ed illegittimità, con raccomandate del 27/4/12 (all. 14 pregresso ricorso di primo grado – odierno ALL. C-15) e successivamente con il ricorso di primo grado rubricato al n. 5417/2012 R.G. – Tribunale Lavoro di Catania depositato il 6/6/2012.

Con il suddetto ricorso, dopo un'ampia esposizione in fatto (pagg.1-9), si rilevava e si censurava quanto segue:

- A) la sentenza del Tribunale Penale di Catania non aveva forza di giudicato e, quindi, in applicazione del principio costituzionale di noncolpevolezza (art.27 Cost.), alla stessa non potevano essere attribuiti effetti immediati e definitivi in ordine all'inserimento in graduatoria e allo svolgimento del rapporto di lavoro (motivo di ricorso n.1, pagg.9-12);
- B) comunque, ove anche si fosse trattato di sentenza definitiva, la stessa non avrebbe potuto causare l'automatico licenziamento ed il depennamento dalle graduatorie per l'assunzione senza *"un'autonoma e specifica dell'amministrazione sulla gravità dei reati commessi"* (Corte Cost.971/88; Cons, Stato 130/06); né poteva avere rilevanza, in senso contrario, la previsione di cui all'art.8, comma 8, del bando di concorso – specificamente richiamata dall'USP Catania in seno al citato decreto di depennamento della signora Terrasi dalla graduatoria – che ha previsto la sanzione in questione per qualsiasi ipotesi di dichiarazione mendace o produzione di documenti falsi, trattandosi di previsione senz'altro in contrasto con il menzionato principio di rango costituzionale di graduazione e proporzionalità delle sanzioni (come ripetutamente dichiarato ed applicato dalla Consulta) e, altresì, in contrasto, sul piano della legislazione primaria, con l'art.75 DPR 445/00 che, per l'ipotesi di false dichiarazioni, dispone la decadenza dai benefici che con le stesse si erano ottenuti (previo accertamento in concreto dei medesimi); di tale art.8 comma 8 si è chiesta, quindi, la dichiarazione d'illegittimità e la conseguente disapplicazione nel presente giudizio del lavoro anche ai sensi dell'art.5, allegato E, legge n.2248/1865 e art.36, comma 5, D.LGS. 165/01 (motivo di ricorso n.1, pagg.12 - 20);
- C) attesa la non definitività della sentenza penale di condanna per cui è causa, si passava, poi ad illustrare la sua erroneità sulla base, essenzialmente, delle

seguenti osservazioni (motivo di ricorso n.2, pagg.20-35):

- fermo restando l'effettivo svolgimento di tutto il servizio dichiarato (come accertato anche in sede penale), la signora Terrasi non aveva sottoscritto alcuna dichiarazione in cui faceva riferimento all'integrale versamento dei contributi (adempimento, peraltro, non a proprio carico bensì di pertinenza del datore di lavoro);

- la previsione relativa alla possibilità di dichiarare il servizio svolto negli istituti privati soltanto se in regola con i contributi (ciò da cui il Giudice penale di primo grado aveva tratto discendere l'assimilazione della fattispecie in esame a quella di una falsa dichiarazione) era, peraltro, contenuta esclusivamente in un'anotazione apposta in calce alla tabella di valutazione a sua volta allegata al bando di concorso, con relativa verosimiglianza e giustificabilità della circostanza che, come sempre affermato dalla Terrasi, la stessa non ne avesse contezza all'atto della presentazione della dichiarazione dei propri servizi;

- nessuna convenienza, d'altro canto, avrebbe avuto la signora Terrasi ad esporsi, addirittura, a responsabilità penale onde simulare il possesso di un requisito (quello relativo al regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro privato) che, da un lato, non inciderebbe sul proprio diritto all'inserimento in graduatoria (per il quale rilevavano, come detto, esclusivamente i 24 mesi di servizio nella scuola statale) e, comunque, era stato **ripetutamente dichiarato illegittimo dalla massima e costante giurisprudenza per essere assolutamente ingiustificato e vessatorio che un lavoratore venga doppiamente danneggiato da un'omissione contributiva da parte del proprio datore di lavoro: una prima volta per non poter godere dei relativi benefici previdenziali / pensionistici e una seconda volta per non avere valutato il relativo servizio ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici** (vedasi le numerose pronunzie elencate in ricorso a partire già da TAR Bari sent. 14/7/1994 n.1042 e TAR Catania sent. 28/2/2005 n.310 fino a Consiglio di Stato, sent.4101/06, 4370/07, 5661/07, 973/11); ben più facile e meno rischioso sarebbe stato, quindi, per la Terrasi contestare, ove ne avesse avuto interesse, la mancata valutazione del servizio privato non coperto da contributi mediante la proposizione di un giudizio dall'esito pressoché certo;

D) in via subordinata, si faceva altresì presente in ricorso che, attesa la revoca dell'inserimento in graduatoria avvenuto sulla sorta della domanda del 2007 e senza

rinunzia alcuna alle azioni avverso tale illegittimo provvedimento, in data 19/3/2012 la signora Terrasi si era premurata d'inoltrare cautelativamente nuova domanda d'inserimento nella medesima tipologia di graduatoria per assistente amministrativo (all.16 ric. intr.), alla luce della relativa riapertura dei termini con bando USR Sicilia del 13/2/12 (prodotto per estratto in all.15 al ric. intr. e in copia integrale all'udienza del 31/7/2012, a seguito di specifico ordine giudiziale emesso in data 25/7/2012); sennonché, con nota 2740/1 del 14/5/2012 (all.17 ric. intr.) – prontamente riscontrata dalla Terrasi con comunicazioni del 24 e 25 maggio 2012 ((all.17 ric. intr.) – e successivo decreto confermativo n.2740/1a dell'11/6/12 (sopravvenuto in corso di causa e prodotto telematicamente in allegato alle note autorizzate di merito del 5/5/17) l'USP Catania ha rigettato la suddetta istanza facendo esclusivo riferimento alla precedente esclusione avvenuta con il decreto n.2648 del 19/3/12 e senza alcuna valutazione riguardo all'autonomo diritto ad un nuovo inserimento da parte della medesima sig.ra Terrasi che, conseguentemente, non è stata inclusa nella nuovagraduatoria permanente per assistente amministrativo pubblicata dall'USP Catania in data 10/7/2012; in ricorso si è, quindi, censurata anche tale ultima determinazione, in quanto priva di qualsiasi giustificazione logica e normativa e che ha finito per comportare una materiale defenestrazione a vita dell'odierna ricorrente dagli impieghi pubblici e, in particolare, da quello di assistente amministrativo in cui la Terrasi aveva speso, fino alla sciagurata parentesi iniziata nel 2012, ben 16 anni di servizio sempre svolto con estrema professionalità e senza mai riportare una sola nota di demerito (motivo di ricorso n.3, pagg.35-38).

Conseguentemente, la signora Terrasi chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti di depennamento della ricorrente dalla prima fascia della graduatoria permanente per assistenti amministrativi della provincia di Catania e del conseguente licenziamento dall'Istituto Biscari-Martoglio di Catania, nonché (e in ogni caso) dei successivi provvedimenti con cui l'U.S.R. Sicilia – Ambito di Catania aveva esteso gli effetti dei suddetti provvedimenti espulsivi anche alla nuova tornata concorsuale 2011/12 e, correlativamente, l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a permanere nella suddetta graduatoria con decorrenza dall'originario inserimento nel 2007 e con l'intero punteggio maturato ovvero, in via di mero subordine, ad essere inclusa *ex novo*, sempre con pienezza di punteggio, per il 2011/12 (come da domanda

del 19/3/12 e successive comunicazioni del 24 e 25 maggio 2012). Con condanna dell'amministrazione scolastica ad adottare i relativi provvedimenti di reinserimento in graduatoria della ricorrente o, in subordine, di nuovo inserimento per il 2011/12.

Il Tribunale Lavoro di Catania rigettava il ricorso con la sentenza n. 131/2019, limitandosi ad una rigida e formalistica applicazione degli artt. 127 T.U. n.3/1957 e 75 dpr 445/2000; senza attribuire alcun rilievo alla circostanza, ampiamente dedotta e dimostrata in corso di causa, che le dichiarazioni contestate alla signora Terrasi in sede penale non avevano né avrebbero potuto far conseguire alla medesima alcun concreto beneficio ai fini dell'inserimento nella graduatoria per assistenti amministrativi del 2007 di cui trattasi.

La signora Terrasi, quindi, proponeva avverso la citata sentenza di primo grado il ricorso in appello n. 747/2019/2019 R.G. – Corte d'Appello di Catania.

In seno al citato ricorso di secondo grado si precisava, anzitutto, che, anche in considerazione dell'intervenuta definitività della sentenza penale di condanna, l'atto d'appello non avrebbe indugiato sull'effettiva responsabilità della signora Terrasi (sempre e tuttora disconosciuta, a dispetto del malaugurato esito processuale) ma avrebbe riguardato esclusivamente gli effetti che dalla predetta sentenza penale potevano essere fatti discendere in ordine alla permanenza della signora Terrasi nella graduatoria di assistente amministrativo in cui la stessa era stata originariamente inserita nel 2007 e alle sorti del rapporto di lavoro a tempo determinato che era stato già posto in essere con l'amministrazione scolastica, nonché riguardo alla possibilità della ricorrente medesima di poter prendere parte a nuove tornate concorsuali.

In particolare, in grado d'appello venivano specificamente censurati gli effetti automatici, da un lato, e palesemente sproporzionati, dall'altro, che l'amministrazione scolastica aveva, a suo tempo, inteso fare discendere dalla ritenuta *falsa dichiarazione*.

Invero, si ribadiva in appello e si ripete anche oggi come la contestata incongruenza nella dichiarazione del servizio privato resa dalla signora Terrasi nel 2007 non poteva, anzitutto, comportare l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente per assistente amministrativo per cui è causa in cui la stessa aveva avuto accesso – ai sensi dell'art.2.2 lettere a) e c) del bando U.S.R. Sicilia del 20 marzo 2007 prot. n.5482 (in atti, **allegato 22**) – in virtù del servizio di almeno 24 mesi svolto nella scuola statale (senza rilevanza alcuna, al suddetto fine, del servizio privato).

Senz'altro da disapplicarsi, ai sensi dell'art.5, allegato E, legge n.2248/1865 e art.36, comma 5, D.LGS. 165/01, è, d'altronde, la previsione di cui all'art.8, comma 8, del bando di concorso del 2007 (specificamente richiamata dall'USP Catania in seno al citato decreto di depennamento della signora Terrasi dalla graduatoria) nella parte in cui era prevista la sanzione della decadenza dalla graduatoria in questione per ogni e qualsiasi dichiarazione mendace e/o produzione di documenti falsi da parte dei canddiati, trattandosi di previsione senz'altro in contrasto con il principio di rango costituzionale di graduazione e proporzionalità delle sanzioni (come ripetutamente dichiarato ed applicato dalla Consulta in applicazione degli artt. 2, 3, 24 Cost.) e, altresì, in violazione, sul piano della legislazione primaria, dell'art.75 DPR 445/00 che per l'ipotesi di false dichiarazioni dispone la mera decadenza dai benefici che con le stesse si erano ottenuti (previo accertamento degli stessi in concreto).

Invero, al suddetto riguardo, già nel ricorso di primo grado si era richiamato il costante orientamento della Consulta circa l'incostituzionalità di ogni previsione di decadenza automatica dall'impiego, a seguito di falsità dichiarative o documentali, senza valutazione alcuna, nell'apposita sede disciplinare, della gravità delle relative condotte (*ex multis*, sentenza n.329 del 2007).

Analogamente, si dava atto dell'analogo orientamento della Corte di Cassazione che, già con la sentenza n.18719/16, aveva avuto modo di chiarire come: *"La disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75, non disciplina una sanzione a carattere afflittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso"*. Con relativa impossibilità per la p.a. di far discendere dalla suddetta disposizione effetti diversi da quelli consistenti nella revoca degli specifici benefici ottenuti grazie alla falsa dichiarazione dei relativi requisiti.

Ancora più specificamente, si richiamava la sentenza n.18699/19 con cui il medesimo Giudice di legittimità è intervenuto a mettere ordine nella materia sottolineando come: *"In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la **carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la***

P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti".

Mentre, nel caso di specie, come si è detto, il servizio svolto nell'istituto scolastico privato, oggetto della contestata dichiarazione, non rilevava per l'inserimento nelle graduatorie permanenti statali (ai cui fini, com'è incontestato, era preso in considerazione solo il servizio statale, della durata di almeno 24 mesi) dalle quali, quindi, non vi era ragione che la Terrasi venisse dalle stesse depennata.

Né alcuna valutazione della rilevanza della condotta della Terrasi è mai stata effettuata in sede disciplinare.

In corso d'appello – e, specificamente, in seno alle note autorizzate depositate il 26/2/2021 (**odierno ALL. D-5**) – si rimarcava, poi, come il suddetto orientamento si fosse, ormai, del tutto consolidato sia in sede di legittimità che in sede di merito.

Si dava risalto, in particolare, alla sopravvenuta sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.10854 dell'8/6/2020 che ha ribadito quanto segue:

"15. Questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 11 luglio 2019 n. 18699; Cassazione sez. lav., 23/09/2016, n. 18719), con orientamento qui condiviso, che nell'ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75, non rileva lo stato psicologico del dichiarante.

16. La norma dispone che "qualora dal controllo di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

17. In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo e', in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché e' la falsità

di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilita' di qualsivoglia diversa valutazione.

18. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata”.

Con le medesime note autorizzate, si segnalavano, altresì, le numerose sentenze di merito, ivi parimenti allegate, che, anche in fattispecie scolastiche pressoché identiche a quella in esame, hanno fedelmente applicato i principi già da tempo enunziati dalla Consulta e dal Supremo Giudice di legittimità:

- sentenza Tribunale Lavoro Palermo n.275 del 23/1/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Bari n.559 del 3/2/2020;
- sentenza Corte Appello Lavoro Milano n.159 del 10/3/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Pavia n.79 del 10/4/2020;
- sentenza Corte Appello Lavoro Perugia n.148 del 24/9/2020;
- sentenza Corte Appello Lavoro Torino n.348 del 6/10/2020 (a seguito di rinvio operato con la citata sentenza Cass. 18699/19);
- sentenza Corte Appello Lavoro Perugia n.205 del 27/11/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Pavia n.199 del 3/12/2020.

Ferma restando l'incontrovertibilità dell'illegittima esclusione dalla graduatoria, alla luce del granitico orientamento di cui sopra, in seno all'atto di appello, per mera cautela difensiva, si riproponeva anche la domanda subordinata già avanzata in primo grado attinente al **mancato accoglimento della nuova domanda d'inserimento nella medesima tipologia di graduatoria per assistente amministrativo regolarmente avanzata dalla signora Terrasi dopo la riapertura dei termini con bando USR Sicilia del 13/2/12.**

In particolare, si richiamavano in appello e si richiamano anche oggi le difese già ampiamente svolte in primo grado in seno alle note autorizzate del 5/5/17 pagg.10-14 (odierno allegato 26): “Le suddette considerazioni, articolate nei confronti dei provvedimenti di decadenza della ricorrente dalla graduatoria in cui già si trovava inserita e di destituzione dall'incarico annuale conseguito nel 2011, valgono a maggior

ragione e con ancora più evidente gravità di effetti pregiudizievoli con riguardo all'ulteriore condotta dell'amministrazione scolastica consistita nell'avere rigettato la domanda inoltrata dalla ricorrente per la partecipazione alla nuova tornata concorsuale del 2012, come specificamente dedotto in seno al motivo di ricorso n.3 (al riguardo, si fa presente che il procedimento di esclusione dal concorso della ricorrente avviato con la nota emessa dall'Ufficio scolastico etneo in data 14/5/12, già allegata al ricorso introduttivo, è stato portato a compimento mediante il provvedimento definitivo di esclusione prot.2740/1a dell'11/6/12 emesso in corso di causa ed oggi allegato al presente atto).

Anche a tal proposito vanno richiamate le autorevoli pronunzie della Corte Costituzionale che già con la sentenza n.408 del 1993 aveva dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione relativa alla partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero dell'Interno – l'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 – nella parte in cui prevedeva l'automatica esclusione del candidato che avesse commesso un qualsiasi reato non colposo.

Ma, ancora più specificamente, con la sentenza n.329 del 2007 la Consulta è intervenuta con riferimento ad una **fattispecie concorsuale in materia scolastica** del tutto analoga a quella oggetto dell'odierno contenzioso pervenendo alla **declaratoria d'incostituzionalità dell'art.128 comma 2**, su cui era stato fondato il provvedimento di esclusione, che così disponeva: "L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art.127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato".

Specificamente, nella suddetta pronunzia la Corte ha osservato quanto segue:

"L'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 persegue due obiettivi conformi alla Costituzione. Il primo è di vietare l'instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce – come notato – uno dei cardini dello stesso rapporto (art. 98 Cost.). Il secondo è di tutelare l'eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (art. 97Cost.).

Tuttavia, esso **non è conforme al principio, «che è alla base della razionalità che domina "il principio di uguaglianza"»** (sentenza n. 16 del 1991) **di cui all'art. 3Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione** (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 270 del 1986). Infatti, **la preclusione prevista nell'art.**

128 censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico.

Ne discende la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993).

La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal modo sarà limitata dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego nell'amministrazione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato”.

Anche in tal caso, quindi, manca, per specifico intervento della Consulta, il sostegno legislativo per l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale del 2012 e l'art.7, punto 3, lett.c del bando approvato con DDG n.3121 del 13/2/12, meramente ripropositivo e d'identico tenore rispetto al precetto di cui all'art.128 DPR 3/57 dichiarato incostituzionale, non può anch'esso che ritenersi contrario ai principi costituzionali e, quindi, da disapplicare nel presente giudizio; così come gli atti adottati dall'ufficio scolastico etneo in applicazione della suddetta disposizione di bando e senza alcun vaglio, ancora una volta, circa l'effettiva portata e gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente.

D'altro canto, l'importanza delle verifiche imposte dalla Consulta circa la rilevanza e la gravità delle false dichiarazioni in cui siano ipoteticamente incorsi i pubblici impiegati o aspiranti tali (verifiche mai effettuate, come più volte detto e come risultante dagli atti, dall'amministrazione scolastica nella fattispecie in esame) si coglie pienamente ove solo si ponga mente all'irragionevolezza di una disciplina che, da un lato, finirebbe per integrare una sorta di interdizione perpetua dai pubblici uffici che, invece, non è prevista dall'ordinamento penale per le fattispecie di lieve disvalore quali il reato di falso (si confronti, al riguardo, l'art.29 cod. pen.) né, in ogni caso, è stata concretamente irrogata dal giudice penale nei confronti della ricorrente e, soprattutto, anche nello specifico ambito delle falsità, finirebbe per omologare condotte dal disvalore, sia sul piano soggettivo che sotto profilo soggettivo, assolutamente diverso.

In tal senso, basti pensare che, in palese violazione del principio di eguaglianza, l'irregolarità in cui è incorsa la ricorrente per non aver fornito una puntualizzazione circa i versamenti contributivi relativi a un servizio effettivamente svolto, la cui rilevanza ai fini valutativi non era neanche richiamata nel modulo di domanda dalla stessa compilato, verrebbe trattata in identica maniera rispetto al comportamento di altro candidato che, ad esempio, abbia dichiarato di proprio pugno un servizio mai effettivamente svolto e inventato di sana pianta dall'interessato”.

Alla luce delle suddette domande principali e subordinata, come riproposte in appello, si chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado n.131/2019.

La Corte d' Appello di Catania ha, quindi, emesso la sentenza n. 887/2022 depositata in data 11/7/2022 con la quale ha dichiarato la **nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio** nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria permanente di assistente amministrativo della provincia di Catania per cui è causa, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.

Da qui il presente ricorso in riassunzione, mediante il quale espressamente s'insiste in tutte le domande e deduzioni già formulate in corso di causa, con le precisazioni, sul piano processuale, già effettuate in grado d'appello; ciò anche alla luce degli ulteriori precedenti favorevoli intervenuti, in aggiunta a quelli citati in narrativa, già prodotti nel pregresso grado d'appello ed oggi allegati al presente ricorso (**ALL. D-8**) .

In particolare, si riportano oggi i passaggi essenziali della recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n.12460 del 19/4/2022 con cui sono stati, ancora una volta, ribaditi e precisati i principi a favore dei lavoratori di cui sopra:

<<Nella specie trovano applicazione i principi enunciati da Cass. n. 18699 del 2019, secondo cui "il determinarsi di falsi documentali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 127, lettera d) o dichiarazioni non veritiere (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2001, articolo 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego e' causa di decadenza, per conseguente nullita' del contratto, allorquando tali infedelta' comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'articolo 55-quater, lettera d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravita' dei comportamenti tenuti. Dunque, il giudice di appello ha fatto erronea applicazione dei suddetti principi, atteso che ha dato rilievo alla dichiarazione omissiva in se' senza verificare la rilevanza sostanziale del dato rispetto ai requisiti necessari per partecipare alla graduatoria. Nella citata sentenza si e' altresì chiarito che questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192. La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte d'Appello di Reggio Calabria al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza

dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicche' e' solo la falsita' sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comportera' la decadenza, senza possibilita' di qualsivoglia valutazione di diverso tipo (Cass., n. 18699 del 2019)>>.

Come oggi si ritiene opportuno anche dar conto di come, sulla scorta del suddetto consolidato insegnamento della Suprema Corte, anche la Corte d'Appello Lavoro di Catania, con la sentenza n.123/2022, resa sempre in materia di graduatorie di assistente amministrativo della provincia di Catania, si è espressa come segue:

<<Il collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la sentenza della Corte di Cassazione Cassazione civile sez. lav. dell'8.11.2021, n. 32574 (e le altre pronunce ivi richiamate) secondo cui "il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di "non veridicità del contenuto della dichiarazione", emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto "emanato sulla base" della stessa.

E' stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020).

La disposizione dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000 – osserva il collegio - non giustifica la decadenza nel caso in esame nel quale, con statuizione non specificamente contestata e dunque coperta da giudicato, la dichiarazione mendace è stata assolutamente ininfluyente ai fini dell'assunzione.

Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione alla violazione dell'articolo 8. 8 del bando, da interpretarsi in conformità alla ratio della disposizione che è quella - corrispondente all'art. 75 citato - di sanzionare le dichiarazioni mendaci che possano influire sull'esito del concorso. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che qualunque divergenza del tutto irrilevante tra i dati dichiarati e quelli reali determini automaticamente la decadenza dall'impiego”.

*

RICHIESTA D'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO **PER PUBBLICI PROCLAMI**

Come si è visto, l'odierno contenzioso è ritornato nell'odierno primo grado di giudizio a causa del difetto di contraddittorio rilevato dalla Corte d'Appello in seno alla citata sentenza n.887/22.

Al fine di sanare il suddetto vizio processuale, si chiede, quindi, che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre in ordine alla **notifica a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente di assistente amministrativo della provincia di Catania** (come da graduatoria oggi prodotta – all. G).

Atteso l'elevato numero dei suddetti controinteressati, si chiede che il suddetto incombente sia autorizzato, ex art. 151 c.p.c., mediante **pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sui siti *internet* istituzionali del Ministero**

dell'Istruzione e/o dell'USR Sicilia e/o dell'Ambito Provinciale di Catania o, in subordine, nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. ovverosia mediante pubblicazione di un estratto del ricorso (con inserimento dei dati identificativi del giudizio nonché dell'udienza di trattazione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ulteriore deposito presso la Casa comunale di Catania.

Si chiede, altresì, che, alla luce del lungo lasso di tempo già intercorso dalla proposizione delle domande giudiziali e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, il relativo decreto autorizzativo sia già emesso con il decreto di fissazione della prima udienza e ai fini dello svolgimento di quest'ultima.

*

Per quanto sin qui esposto, riportandosi integralmente a quanto dedotto ed argomentato in tutte gli atti di causa depositati in seno al pregresso giudizio di primo grado, nonché negli atti difensivi d'appello (oggi allegati),

SI CHIEDE

che l'ill. mo Tribunale del Lavoro adito, previa integrazione del contraddittorio nel senso richiesto dal Giudice di secondo grado (adempimento che si chiede, sin d'ora, essere autorizzato mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., atteso il gran numero e la non identificabilità dei soggetti controinteressati), Voglia:

- dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di depennamento della ricorrente dalla prima fascia della graduatoria permanente per assistenti amministrativi della provincia di Catania e del conseguente licenziamento dall'Istituto Biscari-Martoglio di Catania, nonché (e in ogni caso) della nota n.2740/1 del 14/5/2012 e del successivo decreto n.2740/1a dell'11/6/2012 con cui l'U.S.R. Sicilia – Ambito di Catania ha ritenuto di dover estendere gli effetti dei suddetti provvedimenti espulsivi anche alla nuova tornata concorsuale 2011/12; correlativamente dichiarando il diritto della ricorrente medesima a permanere nella suddetta graduatoria con decorrenza dall'originario inserimento nel 2007 ovvero, in via di mero subordine, a essere nuovamente inclusa, sempre con pienezza di punteggio, per il 2011/12 (come da domanda del 19/3/12 e successive comunicazioni del 24 e 25 maggio 2012);
- conseguentemente condannare, le Amministrazioni evocate in giudizio – ciascuna secondo le rispettive competenze – ad adottare i relativi provvedimenti di

reinserimento in graduatoria della ricorrente o, in subordine, di nuovo inserimento per il 2011/12;

- ulteriormente annullare, con i conseguenti effetti giuridici ed economici, l'atto di revoca del contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente in data 23/9/2011 con l'istituto "*Biscari-Martoglio*" di Catania.

Si allegano:

A. sentenza Tribunale Lavoro di Catania n. 131/2019;

B. sentenza Corte d'Appello Lavoro di Catania n. 887/2022 di annullamento della sentenza di primo grado, con assegnazione di termine per la riassunzione in primo grado;

C. FASCICOLO DI PARTE DI PRIMO GRADO CONTENENTE:

1. ricorso n. 5417/2012 R.G. con attestazione di deposito del 6/6/2012;
2. diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito dalla ricorrente il 16/7/1994 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "*L. Sciascia*" di Agrigento;
3. domanda concorso per titoli personale ATA del 27/4/07;
4. verbale della seduta disciplinare del 14/6/2010;
5. memoria difensiva prodotta dalla ricorrente in seno alla seduta disciplinare del 14/6/2010;
6. nota USP Catania del 27/7/2010 – prot. n. 84/3 ris. relativa alla sospensione del procedimento disciplinare a carico della ricorrente;
7. estratti graduatorie per il profilo professionale di assistente amministrativo pubblicate dall'USP di Catania relative agli aa.ss. 2009/10 e 2010/11;
8. n.2 certificati di servizio del 24/4/2007 e del 26/6/2010 rilasciati dall'I.T.C.G. "*Pitagora*" di Agrigento;
9. verbali relativi alle prove testimoniali assunte all'udienza del 15/6/2011 in seno al procedimento penale n.3654/10 R.G. – Tribunale di Catania;
10. sentenza n.2744 del 30/9/2011 emessa dal Tribunale penale di Catania;
11. comunicazione del 9/2/2012 relativa all' avvio del procedimento per l'esclusione dalla graduatoria inviata dall' Ambito Scolastico Territoriale Provinciale di Catania;
12. note difensive del 29/2/2012 e allegato atto d'appello presentati dalla ricorrente presso l'Ambito Scolastico Territoriale Provinciale di Catania;
13. decreto del 16/3/2012 emesso dal Dirigente dell' Ambito Scolastico Territoriale Provinciale di Catania avente ad oggetto l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria;
14. nota del 21/3/12 (prot. n. 1787/P.F.) emesso dal Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo "*Biscari-Martoglio*" di Catania avente ad oggetto la revoca del contratto stipulato con la ricorrente;
15. contestazione depennamento e revoca incarico del 27/4/2012, inviata dalla ricorrente all'Istituto Comprensivo "*Biscari-Martoglio*", al MIUR e all' Ambito Scolastico Territoriale Provinciale di Catania;
16. art. 2 del bando di concorso per titoli per l'accesso, per l'a.s. 2011/12 ai ruoli provinciali relativi al profilo professionale di assistente amministrativo emesso dal Direttore Generale Regionale della Sicilia in data 13/2/2012;
17. domanda concorso per titoli personale ATA – profilo assistente amministrativo presentata dalla ricorrente il 19/3/2012;

18. nota del 14/5/2012 (prot. n. 2740/1) emessa dall' Ambito Scolastico Territoriale Provinciale di Catania relativa all'avvio del procedimento per l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria permanente a.s. 2011/12;
19. comunicazioni del 24 e 25 maggio 2012 inoltrate dalla ricorrente all'Ambito Scolastico Territoriale Provinciale di Catania;
20. sentenza n. 580/11 emessa dal Tribunale Lavoro di Agrigento;
21. ordinanza Tribunale del Lavoro di Catania - Dott. U. Puglisi del 4/4/2012, ordinanza Tribunale del Lavoro di Catania - Dott.ssa C. Musumeci del 19/5/2011, ordinanza Tribunale del lavoro di Catania - Dott.ssa R. Castorina dell' 08/03/2011, ordinanza Tribunale del Lavoro di Catania - Dott.ssa R. Castorina, del 06/07/2010, ordinanze Tribunale Lavoro di Nicosia del 02/07/2010, Tribunale Lavoro di Enna del 06/10/2010 e del 17/01/2010, Tribunale Lavoro di Siracusa del 27/04/2010, ordinanza Tribunale Lavoro Catania, in composizione collegiale, n. 28 del 14/03/2011, ordinanze Tribunale di Ragusa del 20/09/2010 e Tribunale Lavoro Enna del 03/11/2010, del 27/10/2010 e del 06/10/2010;
22. copia integrale bando USR Sicilia del 20/3/2007 prot. n.5482 prodotto all'udienza del 31/7/2012 a seguito di specifico ordine giudiziale emesso in data 25/7/2012;
23. copia integrale bando USR Sicilia del 12/12/2012 prot. n.3121 prodotto all'udienza del 31/7/2012 a seguito di specifico ordine giudiziale emesso in data 25/7/2012;
24. reclamo cautelare notificato nelle date 5-17/9/2012;
25. ricorso introduttivo rinotificato ai fini del merito nelle date 21-25/9/2012;
26. note autorizzate di merito depositate il 5/5/2017 e allegato decreto A.T. Catania n.2740/1a dell'11/6/2012.

D. FASCICOLO DI PARTE DEL GIUDIZIO D'APPELLO CONTENENTE IL FASCICOLO DI PARTE DI PRIMO GRADO E GLI ULTERIORI ATTI E DOCUMENTI DI SEGUITO SPECIFICATI:

1. ricorso in appello rubricato al n. 747/2019 R.G. – Corte d'Appello di Catania;
2. ricorso in appello notificato depositato il 18/9/2019;
3. sentenza Tribunale Lavoro di Catania n. 131/2019;
4. sentenza Corte d'Appello Penale n. 2638/2013;
5. sentenza Corte di Cassazione Penale n.10754/2016;
6. sentenza Corte di Cassazione Lavoro n.18699/2019;
7. note autorizzate depositate il 26/2/2021 e allegati precedenti giurisprudenziali: sentenza Trib. Lav. Palermo n.275/2020; sentenza Trib. Lav. Bari n.559/2020; sentenza Corte d'Appello Lavoro di Milano n. 159/2020; sentenza Trib. Lav. Pavia n.79/2020; sentenza Corte d'Appello Lavoro di Perugia n. 148/2020; sentenza Corte d'Appello Lavoro di Torino n. 348/2020; sentenza Corte d'Appello Lavoro di Perugia n. 205/2020; sentenza Trib. Lav. Pavia n.199/2020;
8. note di trattazione scritta per l'udienza del 4/1/2022 depositate il 20/12/2021;
9. istanza di trattazione orale dell'udienza del 16/6/2022 depositata il 12/5/2022;
10. precedenti favorevoli depositati il 9/6/2022: sentenza Corte d'Appello Lavoro di Catania n.123/2022; ordinanza n.12460/2022 sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro;
11. note di trattazione scritta per l'udienza del 7/7/2022 depositate il 4/7/2022;
- E. memoria di costituzione depositata da controparte nel giudizio di primo grado n. 5417/2012 R.G. Tribunale di Catania;
- F. memoria di costituzione depositata da controparte nel giudizio d'appello n. 747/2019 R.G. Corte d'Appello di Catania;

- G.** graduatoria permanente personale ATA – profilo professionale assistente amministrativo per la provincia di Catania – a.s. 2022/23;
- H.** autocertificazione reddituale a firma della ricorrente, corredata da documento d'identità in corso di validità, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato.

Si dichiara che la presente controversia, attinente a pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che, tuttavia, la stessa è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad €=35.240,04=, come da allegata dichiarazione personale a firma del ricorrente medesimo redatta ai sensi del DPR 445/2000.

Catania, 29/9/2022

Avv. Fabio Rossi